

Regolamento Contributo Volontario Tasse e Rimborsi

I.T.C.S "Gino Zappa"
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa"
Via Achille Grandi, 4 21047 Saronno (VA)

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 119 del 27 agosto 2025

Sommario

Premessa.....	2
Art. 1 - Il Contributo volontario	2
Art. 2 – Importo del Contributo volontario	2
Art. 3 – Utilizzo dei fondi.....	2
Art. 4 - Rendicontazione Contributo volontario	2
Art. 5 - Deducibilità.....	2
Art. 6 - Il Contributo obbligatorio	3
Art. 7 – Tasse scolastiche.....	3
Art. 8 – Esonero dalle tasse scolastiche.....	3
Art. 9 – Richiesta di rimborso tasse e contributi	4

Premessa

I contributi scolastici delle famiglie sono volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero. Obbligatori sono i rimborsi per le spese sostenute dalla scuola. I contributi vengono versati alla scuola mentre le tasse vengono versate all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Art. 1 - Il Contributo volontario

Il contributo scolastico ai sensi della Legge n. 40 del 2007, art. 13 comma 3-a, è un versamento volontario che viene effettuato dalla famiglia dello studente all'Istituto, per le finalità previste dalla legge ovvero per "l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa". Il mancato versamento NON pregiudica l'iscrizione del proprio figlio a scuola.

Art. 2 – Importo del Contributo volontario

L'importo del Contributo Volontario e lo stesso contributo vengono deliberati dal Consiglio di Istituto, per ogni nuovo anno scolastico, sentite le proposte del collegio docenti in linea con il PTOF e dopo rilevazione dei bisogni. L'entità dell'importo è indicativa, non vincolante lasciando alle famiglie la facoltà di contribuire con importi diversi e auspicabilmente maggiori.

Art. 3 – Utilizzo dei fondi

Il contributo volontario deve essere utilizzato per uno dei seguenti scopi:

- **Innovazione tecnologica:** acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.
- **Ampliamento dell'offerta formativa:** progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extra curricolare (ad esempio, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, acquisti sussidi e materiale potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, materiale sportivo ad uso delle scienze motorie, ecc.).
- **Edilizia scolastica:** piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all'Ente locale.

Art. 4 - Rendicontazione Contributo volontario

Come prevede la normativa, viene fornita una puntuale rendicontazione dell'impiego di questo contributo al Consiglio d'Istituto tramite le procedure di approvazione del Conto Consuntivo. In aggiunta ai modelli di rendicontazione sopra citati va fornito un prospetto semplificato ad uso delle famiglie dove vengono spiegate quali quote di contributo sono state utilizzate per quali interventi. La pubblicazione di questo modello va esposto sul sito della scuola. Eventuali avanzi possono essere ridistribuiti previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Art. 5 - Deducibilità

Il contributo volontario scolastico è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

E' possibile quindi ottenere un risparmio fiscale pari ad almeno il 19%. Al fine di far valere tale contributo come donazione, e quindi avere diritto alla detrazione, deve riportare nella causale la dicitura "erogazione liberale" specificando la natura della donazione, quindi per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Art. 6 - Il Contributo obbligatorio

A differenza dei contributi volontari i genitori sono tenuti obbligatoriamente a versare i contributi per le spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di **assicurazione** individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, che è richiesta alle scuole per legge.

Art. 7 – Tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tassa di iscrizione: si paga all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: si paga ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile. Visto l'importo e onde evitare spese aggiuntive da parte delle famiglie, viene proposta in unica soluzione non rateizzabile. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente si ritiri dalla scuola sia nel caso di interruzione della frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: si paga solo nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro. Il pagamento non è rateizzabile.

Tassa di diploma: si paga in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro.

Art. 8 – Esonero dalle tasse scolastiche

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è previsto per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che conseguono una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. Per motivi economici è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati delle seguenti categorie:

- a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- c) ciechi civili.

- d) L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

In ogni caso tutti gli esoneri di cui sopra, sono fruibili solo con una valutazione della condotta non inferiore a otto

Art. 9 – Richiesta di rimborso tasse e contributi

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile si presenta richiesta all'Agenzia delle Entrate presso cui l'importo è stato versato. Per quanto riguarda il contributo scolastico, poiché è volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d'Istituto.